



AXA Fondazione  
previdenza professionale

Previdenza professionale

## **Statuti della Fondazione**

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

## Denominazione, sede

# 1

### 1.1

L'8 giugno 1984 la "Winterthur" Società di Assicurazione sulla Vita, con sede a Winterthur, ha istituito con il nome di Fondazione "Winterthur" per la previdenza professionale obbligatoria una fondazione ai sensi degli artt. 80 e sgg. del Codice civile svizzero.

L'attuale denominazione della società fondatrice è:  
AXA Vita SA

L'attuale denominazione della Fondazione è:  
AXA Stiftung Berufliche Vorsorge, Winterthur  
AXA Fondation Prévoyance professionnelle, Winterthur  
AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur  
AXA Foundation for Occupational Benefits, Winterthur  
(di seguito denominata Fondazione)

### 1.2

La Fondazione ha sede a Winterthur. Essa è iscritta nel registro della previdenza professionale ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge. Il consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza il trasferimento di sede a un altro luogo in Svizzera.

## Scopo

# 2

### 2.1

La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Fondazione assicura una copertura, conforme alle disposizioni dei regolamenti di previdenza, ai dipendenti ed ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate (qui di seguito «datori di lavoro») contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno durante la vecchiaia e in caso d'invalidità e di decesso. Le prestazioni versate dalla Fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la previdenza professionale obbligatoria. La Fondazione, tuttavia, offre anche piani di previdenza che superano i minimi legali o che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.

Anche i lavoratori indipendenti possono affiliarsi alla Fondazione nel quadro di una soluzione di previdenza per associazioni professionali.

### 2.2

Il consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari per la Fondazione concernenti prestazioni, organizzazione, amministrazione, finanziamento, investimenti patrimoniali e monitoraggio della Fondazione. I regolamenti e le sue modifiche vanno sottoposti all'autorità di vigilanza.

### 2.3

Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, in cui essa stessa deve figurare come stipulante e beneficiaria.

### 2.4

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza distinta per ogni datore di lavoro affiliato. Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali vengono gestite casse di previdenza comuni.

### 2.5

La Fondazione opera in tutto il territorio della Svizzera.

## Patrimonio della Fondazione

# 3

### 3.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e dipendenti, dai versamenti unici e dalle elargizioni facoltative da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva e dai redditi fruttati dall'investimento del patrimonio.

### 3.2

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito in base a principi riconosciuti, nel rispetto delle prescrizioni federali in materia d'investimento.

Dal patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente prestazioni a scopo di previdenza; sono quindi escluse le prestazioni che i datori di lavoro sono tenuti a versare per legge o che vengono solitamente erogate come retribuzione per servizi prestati (ad es. indennità di rincarico, assegni familiari e per figli, gratifiche ecc.).

### 3.3

I contributi dei datori di lavoro affiliati possono essere versati dai mezzi della Fondazione purché siano state precedentemente costituite delle riserve di contributi indicate separatamente.

## 4

### 4.1

La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.

## 5

Gli organi della Fondazione sono

- il consiglio di fondazione,
- le commissioni di previdenza (CP) dei datori di lavoro affiliati,
- le commissioni di previdenza d'associazione professionale (CPA) per casse di previdenza comuni per soluzioni di previdenza d'associazione,
- la gestione operativa della Fondazione,
- l'ufficio di revisione.

## 6

### 6.1

#### Composizione ed elezione

Il consiglio di fondazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. Esso è composto da almeno 4 membri.

Il diritto di voto e la procedura elettorale sono disciplinati in un apposito regolamento elettorale.

### 6.2

#### Integrità e lealtà

Le persone elette nel consiglio di fondazione devono possedere una buona reputazione e poter garantire uno svolgimento impeccabile del mandato. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali. In particolare, non possono essere al contempo attive per altri istituti collettivi o comuni in qualità di consiglieri di fondazione o con funzione dirigenziale o di gestore.

### 6.3

#### Durata del mandato

I membri del consiglio di fondazione restano in carica 4 anni. È ammessa la rielezione.

Il mandato del consigliere di fondazione decade qualora

- a) termini il rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato e il membro esca dalla Fondazione o
- b) il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro venga sciolto o
- c) egli non adempia più ai requisiti di eleggibilità in qualità di rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro o
- d) egli rassegni per iscritto le sue dimissioni o
- e) non soddisfi più i requisiti di integrità e lealtà (punto 6.2).

Se i motivi dell'uscita ai sensi della lettera a) o b) subentrano nell'ultimo anno di carica, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

### 6.4

#### Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Elege al suo interno un presidente, la cui carica viene assunta a turno e per la durata di un mandato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti.

Per la stessa durata il consiglio di fondazione elegge un vicepresidente che rappresenta sempre la controparte a cui appartiene il presidente. L'organo paritetico è tuttavia autorizzato a disciplinare diversamente l'alternanza della presidenza.

Il presidente e il vicepresidente sono considerati eletti se ottengono due terzi dei voti di tutti i membri del consiglio di fondazione in carica. Con l'approvazione di due terzi dei membri in carica il consiglio di fondazione può derogare dal principio di alternanza della presidenza per la durata di un mandato.

La rielezione del presidente e del vicepresidente è ammessa per al massimo un ulteriore mandato.

### 6.5

Il consiglio di fondazione dirige la Fondazione conformemente alla legge, alle ordinanze, alle disposizioni degli Statuti della Fondazione, ai regolamenti e alle direttive dell'autorità di vigilanza.

Il consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi e designa le persone che la rappresentano agli effetti di legge. Può essere conferita soltanto la firma collettiva a due.

## 6.6

### Facoltà di deliberare

Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza.

Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno dai due terzi dei membri del consiglio in carica.

Altrimenti, la deliberazione avviene con maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono contate.

In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta a turno rispettivamente a un rappresentante dei dipendenti e a uno del datore di lavoro.

Le decisioni possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica.

Deve essere redatto un verbale in merito a ogni delibera.

## Commissione di previdenza (CP) e commissione di previdenza d'associazione professionale (CPA)

# 7

### 7.1

Ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione è tenuto ad istituire una commissione di previdenza responsabile della regolare gestione della previdenza per il personale.

Ogni associazione e diverse associazioni con una soluzione di previdenza d'associazione nonché una cassa di previdenza comune devono costituire una commissione di previdenza d'associazione professionale che sia responsabile della corretta gestione della previdenza professionale.

### 7.2

La commissione di previdenza è costituita almeno da 2 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

La commissione di previdenza d'associazione professionale è composta da almeno 4 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati. Come membri della commissione di previdenza o della commissione di previdenza d'associazione professionale possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

La commissione di previdenza o la commissione di previdenza d'associazione professionale esegue i compiti previsti dall'amministrazione paritetica. Tali compiti sono oggetto del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza o della commissione di previdenza d'associazione professionale.

## Controllo

# 8

### 8.1

Il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione indipendente e autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

### 8.2

Il consiglio di fondazione designa un perito in materia di previdenza professionale autorizzato per i compiti di controllo prescritti dalla legge.

## Modifiche

# 9

Il consiglio di fondazione è autorizzato a presentare all'autorità di vigilanza una domanda ai sensi degli artt. 85, 86 e 86b CC per modificare l'organizzazione e lo scopo della Fondazione. Le attività della Fondazione non possono tuttavia esulare dallo scopo della previdenza professionale.

## Scioglimento e liquidazione

# 10

### 10.1

In caso di liquidazione di una cassa di previdenza gestita dalla Fondazione vanno garantiti i diritti dei beneficiari stabiliti dalle disposizioni regolamentari. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio residuo ai datori di lavoro affiliati.

### 10.2

In caso di liquidazione della Fondazione i diritti dei beneficiari sono fatti salvi o garantiti mediante, ad esempio, il trasferimento dei medesimi alle istituzioni di previdenza dei datori di lavoro affiliati o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio alla società fondatrice o ai datori di lavoro affiliati. Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

La liquidazione è affidata all'ultimo consiglio di fondazione che resta in carica finché non è portata a termine, a meno che non vi siano istruzioni di diverso tenore previste dalle disposizioni di scioglimento dell'autorità di vigilanza.

È fatta salva l'approvazione delle autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

**Entrata in vigore**

**11**

I presenti Statuti sostituiscono la versione del 27 ottobre 2020 degli stessi.